

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (NA) CARRIERO  | Presidente                                                |
| (NA) BENEDETTI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) CAGGIANO  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) NERVI     | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) PALMIERI  | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 20/06/2023

## FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 21/11/2013 ed estinto anticipatamente con conteggio del 06/12/2017, la ricorrente, ritenendosi creditrice di ulteriori rimborsi in merito alla commissione istruttoria ed insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, nel menzionare la sentenza della CGE cd. Lexitor, nonché la sent. n.263 /2022 della Corte Costituzionale che ne ha confermato l'applicabilità, si rivolge all'Arbitro, al quale domanda la restituzione di € 654,91 per spese di istruttoria, nonché la restituzione di € 142,34 per indennizzo estinzione anticipata.

Il tutto per un totale di euro 797,25, oltre spese di assistenza difensiva, quantificate in euro 200,00, interessi legali e spese per la presentazione del ricorso; chiede altresì la restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza.

Parte resistente, costituitasi, evidenzia che i costi connessi al finanziamento in esame risultano chiaramente indicati nel contratto, e precisamente nel documento SECCI che è frontespizio e parte integrante e sostanziale del contratto stesso e che in copia è stato regolarmente consegnato al ricorrente.

Evidenzia che le commissioni di istruttoria ineriscono a costi non retrocedibili in quanto a maturazione immediata e gli oneri erariali comprendono unicamente l'imposta sostitutiva applicata in misura dello 0,25% del capitale finanziato; cita, a sostegno, numerose decisioni in tal senso di più Collegi dell'Arbitro nonché giurisprudenza ordinaria.

In ordine alla sentenza cd. "Lexitor", dubita che la stessa possa ritenersi invocabile nei confronti dell'intermediario in quanto la Direttiva interpretata non avrebbe efficacia orizzontale nei rapporti tra i privati, come confermato da numerose sentenze (cita, ex multis, sentenza del Tribunale di Napoli n. 2391 del 10 marzo 2020).

A riordinare la materia sembrava intervenuto il legislatore con la rilevante novità apportata dalla conversione in legge del c.d. Decreto Sostegni bis, che ha modificato l'articolo 125 sexies del Testo Unico Bancario, stabilendo che per i futuri contratti della specie, in caso di estinzione anticipata del rapporto, il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Tale normativa prevede, altresì, che i contratti di credito indichino in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, evidenziando in modo analitico l'applicabilità del criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Evidenzia inoltre che, per quanto concerne gli effetti temporali di tale nuova normativa, la nuova formulazione si applica a tutti i contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (25/07/2021). Relativamente, invece, alle estinzioni anticipate dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto "continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Cita inoltre la decisione del Collegio di Coordinamento n. 21676/21 circa la retrocedibilità dei soli costi recurring, in applicazione della suddetta novità legislativa.

Il successivo intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n.263 del 22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.11 octies co.2 del Decreto Sostegni Bis limitatamente alle parole " e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", secondo l'intermediario, non ha alterato il "distinguo" temporale introdotto dal Legislatore nel 2021 tra normativa ante e post 2021, confermando la rilevanza della data di conclusione dei contratti e della normativa di riferimento: nel riassumere, per l'intermediario ad oggi sono normativamente presenti l'art.125 sexies ante 2021, la Sentenza Lexitor e l'art.125 sexies post 2021 che si applica dopo l'entrata in vigore della Legge di Conversione e che fa salva l'applicazione della norma precedente ai contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, il che lo porta a chiedere di respingere il ricorso.

In subordine, si rende disponibile a riconoscere al ricorrente la somma di € 264,70, somma corrispondente alla quota parte delle commissioni di istruttoria non maturate ed effettivamente percepite, al netto delle provvigioni corrisposte all'Agente in attività finanziarie delle quali allega fattura.

In merito alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata evidenzia che tale commissione è prevista contrattualmente ed è stata addebitata nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 125 sexies co.2 del TUB, cita in merito la decisione n.5909/20 del Collegio di Coordinamento ABF.

Conclude chiedendo che il ricorso non venga accolto o in subordine Di accogliere la proposta di rimborso delle commissioni di istruttoria non godute effettivamente percepite dalla banca (€ 264,70) al netto della provvigione riconosciuta all'agente in attività finanziaria.

## DIRITTO

La domanda della ricorrente è relativa al riconoscimento del suo diritto ad una riduzione del costo totale di un finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali.

La domanda può essere accolta soltanto in parte.

Giova osservare quanto segue.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, il Collegio di Roma aveva rimesso al Collegio di Coordinamento la questione "se la norma intertemporale dettata dal comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare se tale disposizione legislativa imponeva di disapplicare il principio di diritto enunciato nella sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data". Giova ricordare che la richiamata norma di legge prevede testualmente quanto appresso: 1. (...omissis...) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente: «Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. (omissis) 4. (omissis) 5. (omissis)". Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre: "L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti". Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento aveva, in particolare, osservato che il secondo comma della disposizione "individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti". Sulla scorta di tali premesse, aveva precisato che "all'interno del nuovo art. 11-octies, comma 2, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare

*corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella sentenza Lexitor". Aveva quindi enunciato il seguente principio di diritto: "In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".*

Tuttavia, con sentenza n. 263 del 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Di conseguenza, circa i criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, espressamente richiamata nella citata sentenza della Corte Costituzionale e resa anteriormente all'entrata in vigore del DL n. 73/2021, secondo cui:

*"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".*

*"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

*"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".*

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Arbitro, con propria autonoma determinazione, aderisce al descritto criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Pertanto, rilevato, con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso, che va considerata *recurring*, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, la voce relativa alle *spese di istruttoria*; osservato che, quindi, relativamente a tale voce, risulta dovuta al ricorrente, alla luce del contenuto della domanda attorea e in applicazione del criterio proporzionale, la

somma di € 654,91; richiamata poi, con riferimento alla *commissione per l'estinzione anticipata*, la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 5909/20, ove è stato enunciato il seguente principio interpretativo: *“La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”*); osservato che la ricorrente non risulta aver dimostrato che l’indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione; escluso, sulla base della documentazione agli atti, che sussistano rate pagate in eccedenza suscettibili di restituzione; reputata infondata la richiesta di refusione delle spese legali, in virtù del carattere seriale delle questioni implicate.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo di € 655,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO